



*COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO*  
*(PROVINCIA DI VICENZA)*

*REGOLAMENTO*

*PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE  
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA*

\*\*\*\*\*



## CAPO I Disposizioni generali

### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142, dalla legge 04.01.1990, n. 1, dalla legge regionale 27.11.1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

3. Non sono soggette al presente regolamento :

- a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART. 2 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco, previo parere della competente commissione di cui all'art. 7 della L.R. N. 29/91. RESPONS. SERV.

2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente, dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.

4. L'autorizzazione di cui al presente art. viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 26.

### ART. 3 CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.

2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 26, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.

3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati e distinti da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della legge n. 1/90.

4. Nell'autorizzazione devono essere indicati :

- la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della Ditta autorizzata;



- il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
- la via, il nr. civico ove si autorizza l'esercizio;
- il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5 - comma 3° - della legge n. 443/85.

5. Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature ai sensi della legge n. 1/90.

#### ART. 4 TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2,3 e 4, possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie :
  - a) BARBIERE : trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
  - b) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA : trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente:
    - taglio dei capelli;
    - esecuzione di acconciature;
    - colorazione e decolorazione dei capelli;
    - applicazione di parrucche;
    - prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;
    - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
  - c) ESTETISTA : trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della legge 04.01.1990, n.1 e comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenere in perfette condizioni, di migliorare e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentate dalla L.R. 27.11.1991, n. 29 e della legge 04.01.1990, n. 1.

#### ART. 5 ATTIVITA' SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli abitativi e civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e da presente regolamento.

#### ART. 6 ATTIVITA' DIDATTICHE

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
2. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:
  - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
  - b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
  - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
  - d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
  - e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
- 3) Al termine del periodo autorizzato l'autorizzazione deve essere riconsegnata.



ART. 7  
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. La commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2/bis della L. 14.02.1963, n. 161 come modificata dalle legge 23.12.1970, n. 1142, e dalla L.R. 29.11.1991, n. 29 è nominata dal Sindaco, dura in carica 4 (quattro) anni e svolge comunque le proprie funzioni fino al rinnovo della stessa.
2. La commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da suo delegato, è composta da :
  - a) tre rappresentanti di categoria artigianale segnalati dalle organizzazioni di categoria in relazione alla loro effettiva rappresentatività,
  - b) tre rappresentanti dei lavoratori segnalati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
  - c) dal responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica o da un suo delegato;
  - d) dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
  - e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria del Comune;
  - f) da un rappresentante della categoria degli estetisti designato dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale.

ART. 8  
COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
  - a) domande di nuove autorizzazioni ,
  - b) domande di trasferimento dei laboratori;
  - c) richieste di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
  - d) domande di sospensione dell'attività per più di novanta giorni continuativi;
  - e) revoca e decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 9 della L.R. N. 29/91;
  - f) domande di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione.
2. La commissione deve essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento.
3. Il presidente può sottoporre all'esame della commissione gli argomenti che l'amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.
4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.
5. Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla commissione nella prima seduta successiva al rilascio.

ART. 9  
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione, qualora non pervenissero entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dal Comune le designazioni previste dal precedente art. 7, il Sindaco provvede ugualmente a costituire la medesima scegliendo i membri tra i titolari di imprese della categoria esplicitanti l'attività nel Comune, oppure scegliendoli tra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e dei lavoratori.
2. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Funge da segretario della commissione un impiegato comunale.



4. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, il Sindaco provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione ed, in caso di silenzio, valgono le norme di cui al primo comma del presente articolo.
5. L'avviso di convocazione della riunione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine è inviato dal Sindaco a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente la commissione almeno cinque giorni prima della riunione.

## CAPO SECONDO

### Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

#### ART. 10

#### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al <sup>RESP. SERV.</sup> ~~Sindaco~~ e deve contenere i seguenti dati essenziali:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
  - b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane;
  - c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.
  - d) Certificato di idoneità sanitaria dei locali e delle attrezzature.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
  - a) documentazione relativa a:
    - 1 - requisiti professionali di cui alla legge n. 1/90, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
    - 2 - requisiti professionali di cui alla legge n. 161/63 e successive modificazioni e integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna. Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti, nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Albo ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;
  - b) planimetria in scala dei locali firmata da un professionista ove si intende esercitare l'attività;
  - c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del registro;
  - d) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente, qual'ora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma del presente articolo);
  - e) destinazione d'uso dei locali commerciale o artigianale, salvo in ogni caso la possibilità di svolgere l'attività a domicilio.

In fase di perfezionamento della pratica verranno richiesti anche i seguenti documenti:

- f) copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore d'azienda nel caso di società non iscrivibili all'albo delle imprese artigiane;
- g) certificato di idoneità sanitaria dei locali;
- h) certificato di agibilità dei locali e delle attrezzature.

#### ART. 11

#### COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Il <sup>RESP. SERV.</sup> ~~sindaco~~ comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.
2. Entro 120 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata o di notifica dell'esito favorevole della richiesta, il richiedente dovrà produrre il certificato di idoneità sanitaria dei locali e delle attrezzature.
3. In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:



- a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
- b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all'attività di estetista.

4. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:

- a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- b) Camera di Commercio;
- c) Ufficio tributi del Comune;
- d) Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- e) Ufficio tecnico del comune.

#### ART. 12 NORME SULL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. Nell'autorizzazione per estetista devono essere indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso.

#### ART. 13 INIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente ufficio comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane e la certificazione sanitaria del personale adetto.

#### ART. 14 MODIFICHE

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al ~~Sindaco~~ <sup>RESP. SERV.</sup> per le verifiche di legge.
2. Il ~~Sindaco~~ <sup>RESP. SERV.</sup> prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco ne vieta l'attuazione.
3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

#### ART. 15 SOSPENSIONE ATTIVITA'

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a un mese e inferiore a tre deve essere comunicata al ~~Sindaco~~ <sup>RESP. SERV.</sup>.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal ~~Sindaco~~ <sup>RESP. SERV.</sup>, previo parere della commissione di cui all'art. 7 della L.R. n. 29/91, nei seguenti casi:
  - a) per gravi indisponibilità fisiche;
  - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
  - c) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'ULSS competente.
3. I casi di servizio militare e di maternità non comportano la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.

#### ART. 16 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il



trasferimento dell'autorizzazione e chi subentra nello svolgimento dell'attività, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrare sia in possesso della qualificazione professionale.

3. Il subentrare già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal comune.

4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5 - 3° comma - della legge 08.08.1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

#### ART. 17 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al ~~Sindaco~~ <sup>Resp. SERV.</sup> osservando le norme del presente regolamento. <sup>Resp. SERV.</sup>
2. In caso di forza maggiore, il ~~Sindaco~~, sentita la commissione consultiva comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

#### ART. 18 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- <sup>Resp. SERV.</sup>
1. Il ~~Sindaco~~, per accertata inosservanza delle norme di legge e del presente regolamento, previa diffida, sospende l'autorizzazione fino ad un massimo di trenta giorni.
2. Il ~~Sindaco~~ <sup>Resp. SERV.</sup> dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.
3. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal ~~Sindaco~~: <sup>Resp. SERV.</sup>
- a) qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione;
- b) quando le attività siano svolte in violazione delle disposizioni di legge in materia;
- c) qualora il titolare non dia inizio all'attività entro tre mesi dalla conseguita autorizzazione o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui all'art. 11 - comma 2, oppure l'attività venga sospesa per un periodo superiore a tre mesi senza preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine il contratto di affitto di azienda. Alla cessazione del medesimo, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio, che ha il diritto di ottenerla se in possesso dei requisiti professionali. Qualora non venga richiesta l'autorizzazione o non si inizi l'attività entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, il titolare decade dal titolo di esercitare l'attività.
5. Nel caso in cui i responsabili dei settori di cui all'art. 3 - comma 2 - in possesso della qualificazione professionale si dimettano dall'attività lavorativa, l'autorizzazione a loro collegata deve intendersi sospesa per un periodo massimo di 90 giorni. Se entro tale termine il titolare non provvede alla loro sostituzione, l'autorizzazione si intende decaduta.
6. I provvedimenti adottati sono comunicati mediante notifica o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### ART. 19 RICORSI

- <sup>Resp. SERV.</sup>
1. Contro il provvedimento del ~~Sindaco~~ che rifiuti l'autorizzazione o ne dispona la decadenza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

#### CAPO TERZO Norme igienico-sanitarie

#### ART. 20 ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI



1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

#### ART. 21 REQUISITI DEI LOCALI

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:
  - a) avere tutta altezza minima di m. 2,70;
  - b) essere dotati di sufficiente aereazione ed illuminazione, naturali e/o artificiali;
  - c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antifortunistica sul lavoro;
  - d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 5.3.1990, n. 46;
  - e) avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a m. 2.00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
  - f) essere forniti di acqua corrente;
  - g) essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale anti-bagno;
  - h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

#### ART. 22 REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art.1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) per i sedili provvisti di poggiatesta e per i lettini si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo o della biancheria da utilizzare una sola volta per ogni cliente; tutti i tipi di esercizi devono essere, altresì, cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
  - b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata ed utilizzata in perfetto stato igienico. Gli strumenti taglienti che vengono utilizzati direttamente sulla cute del cliente (es. lamette, rasoi, aghi per depilazione, ecc.) devono essere possibilmente del tipo monouso a perdere. Gli altri strumenti devono essere accuratamente puliti con soluzione detergente, risciaquati e quindi disinfettati, con idoneo procedimento chimico o fisico. La periodicità della disinfezione dovrà essere adeguata all'entità del rischio del procedimento utilizzato (es. gli strumenti per pedicure e manicure verranno disinfettati dopo ogni uso).
2. E' vietato l'uso del piummaccio per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

#### ART. 23 NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e dei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.24 n. 1938, e per per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.





ART. 24  
CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'ULSS.
2. La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

CAPO QUARTO  
Orari e tariffe

ART. 25  
ORARI

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria:
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

ART. 26  
TARIFFE

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

ART. 27  
DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

1. Ai fini del presente regolamento il territorio comunale di MONTECCHIO PRECALCINO è stato diviso in due zone di applicazione : la zona centro abitato e la zona fuori centro abitato (così come da planimetria allegata al presente in quanto parte integrante).

ONA CENTRO ABITATO

Superficie

Kmq 3,00

Abitanti 2.700

Licenze esistenti : Barbieri n.2

Parrucchieri n.6

Estetisti n.1

Addetti : Barbieri n.2

Parrucchieri n.6

Estetisti n.1

ZONA FUORI CENTRO ABITATO

Superficie

Kmq 11,00

Abitanti 1.800

Licenze esistenti : Barbieri n.0

Parrucchieri n.0

Estetisti n.0

Addetti : Barbieri n.0

Parrucchieri n.0

Estetisti n.0



2.L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla relazione numerica sotto riportata.

Superficie in mq.

-----	
n. residenti	n. addetti
-----	-----
n. residenti per addetto	n. esercizi in attività

3. Per superficie deve intendersi l'estensione dell'area (quartieri, frazione, zona ecc.) presa in esame.

4. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di :

un addetto ogni \_\_\_ residenti per l'attività di barbiere

un addetto ogni \_\_\_ residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna

un addetto ogni \_\_\_ residenti per l'attività di estetista

5. Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.

6. Le distanze ottenute applicando la sopradescritta formula alle due zone del Comune di Montecchio Precalcino sono:

CENTRO ABITATO

FUORI CENTRO ABITATO

distanza fra negozi di barbiere	1042	2525
distanza fra negozi di parrucchiere	614	1458
distanza fra negozi di estetista	888	0

7. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il percorso pedonale più breve intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.

8. Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento nella stessa zona od in altra zona.

9. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze", quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.

10. La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie considerata è determinata dalla commissione consultiva comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo di applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

## CAPO QUINTO

### Sanzioni

#### ART. 28

#### CONTROLLI

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

#### ART. 29

#### SANZIONI

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 1/90, sono punite con sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 con la procedura di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.



ART. 30  
ATTIVITA' ABUSIVE

REP. SERV.

1. Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
  2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.
  3. Nei confronti di chi esercita abusivamente l'attività di barbiere - parrucchiere senza autorizzazione comunale è inflitta con la procedura di cui alla legge 689/81 la sanzione amministrativa fino a £. 1.000.000.
  4. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della L. 4/01/90 n. 1 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 5.000.000 con la procedura di cui alla legge 24.11.81 n. 689.
  5. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta con le stesse procedure di cui al comma precedente, la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 2.000.000.
- L'applicazione delle sanzioni amministrative dei precedenti commi 4 e 5, sono disciplinati dalla L.R. 28.01.77 n. 10.

CAPO SESTO  
Norme transitorie e finali

ART.31  
ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista.

\*\*\*\*\*

COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO

CALCOLO AI FINI DI DETERMINARE  
LA DISTANZA MINIMA PER  
L'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA' DI

ZONE	CENTRO		ALTRE ZONE		CENTRO		ALTRE ZONE		CENTRO		ALTRE ZONE	
	BARBIERE				PARRUCCHIERE				ESTETISTA			
SUPERFICI	3.000.000		11.000.000		3.000.000		11.000.000		3.000.000		11.000.000	
in metri quadri												
POPOLAZIONE	2.764		1.800		2.764		1.800		2.764		1.800	
residente al												
FLUTTUAZIONE	0.100		0.150		0.150		0.150		0.100		0.15	
percentuale												
FLUTTUAZIONE	276		270		415		270		276		270	
reale												
FLUTTUAZIONE	3.040		2.070		3.179		2.070		3.040		2.070	
totale												
N. ESERCIZI	2		1		6		1		1		0	
in attivita'												
N: ADDETTI	2		1		6		1		1		0	
nelle attivita'												
PARAMETRO	1.100		1.200		400		400		800		800	
addetti necessari												
DISTANZA	1.042		2.525		614		1.458		888		0	